

SCHEMA DI CONVENZIONE

recante

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra

l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (in seguito anche "Azienda Speciale"), con sede in Sondrio, via Trieste 8, codice fiscale n. 93021010140 e partita IVA n. 00972670145, rappresentata da Simone Spandrio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e

il Gestore del servizio idrico integrato (in seguito anche "Gestore") S.Ec.Am. S.p.A., cui è stata affidata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione stipulata il 25 giugno 2014, con sede in Sondrio, via Vanoni n. 79, codice fiscale n. 80003550144 e partita IVA n. 00670090141, rappresentata dall'Amministratore Delegato Nicola Perregrini,

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "*Interventi per la ripresa economica*" pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio 2020, che all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo "*Interventi per la ripresa economica*" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "*Interventi per la ripresa economica*", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

VISTA la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 recante "*Programma degli interventi per la ripresa economica - Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)*";

VISTA la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante "*Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica*" che aggiorna la deliberazione di cui al punto;

VISTA la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 recante "*Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica*", che modifica ed aggiorna le dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 sopra richiamate;

CONSIDERATO che nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020, come successivamente modificata dalle dd.gg.rr. n. 3749/2020 e 4381/2021, sono previsti "*Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato*" per un importo complessivo pari ad euro 64.000.000,00;

CONSIDERATO, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021, introduce:

- la necessità di utilizzare la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a (Bandi On-line) quale modalità di relazione tra gli uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti al fine di garantire un monitoraggio complessivo del "*Programma degli interventi per la ripresa economica*" di cui alla L.R. 9/2020;
- la possibilità di poter riconoscere nel quadro economico finale degli interventi le spese sostenute da parte dei beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020;

VISTA la d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia” che aggiorna e modifica le precedenti dd.gg.rr. n. 3531/2020, 3749/2020 e 4381/2021 ed, in particolare:

- stabilisce che i soggetti beneficiari appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell’opera di cui all’Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all’Allegato 5 della suddetta deliberazione
- stabilisce che ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- dispone che entro il 31 marzo la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi quest’ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 giugno 2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, recante *“Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” – approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative”* che:

- assegna e ripartisce agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri condivisi interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma complessiva di euro 64.000.000;
- approva l’Allegato A recante *“Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19 individuando, altresì, quelli immediatamente finanziabili e destinatari del contributo finanziario;
- approva l’Allegato B *“Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”*;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2021 tra l’Ufficio d’Ambito di Sondrio e S.Ec.Am. S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”-con la quale sono stati stanziati nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d’Ambito per la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli stanziati con d.g.r. n. 3531/2020;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 che, in continuità con quanto già avviato con la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 s.m.i.:

- assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 che trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualità 2022, 2023 e 2024;
- approva il nuovo *“Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* di cui all’Allegato A che, sulla base degli aggiornamenti comunicati dagli Uffici d’Ambito, riprende, finanziandoli, interventi già oggetto del precedente “Programma 2021 – 2022 – 2023” cui non era stato assegnato alcun contributo;
- approva il nuovo schema di convenzione recante *“Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* di cui all’Allegato B che recepisce le modifiche introdotte dalle dd.gg.rr. n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la determinazione dei reciproci impegni tra Azienda Speciale e Gestore, in ordine al finanziamento in favore del medesimo Gestore derivante dal contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo *“Interventi per la ripresa economica”* per la progettazione e la relativa realizzazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare gli interventi.

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità di Ente Beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo *“Interventi per la ripresa economica”*, complessivamente pari ad euro 3.803.818,12 assegnato con d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato quale Soggetto attuatore, degli interventi individuati nella medesima deliberazione e riportati nel successivo articolo 4 e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento è la Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.), cui è stata affidata dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione sottoscritta in data 25 giugno 2014. Il Gestore accetta il ruolo di Soggetto attuatore degli interventi individuati nel successivo articolo 4 e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il relativo contributo regionale sul Fondo *“Interventi per la ripresa economica”* assegnato con la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 sono riportati in Tabella 1.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di finanziamento inizialmente individuate con la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 per la realizzazione degli interventi e riportate in Tabella 1. Le economie a valere sul contributo regionale, ove possibile, saranno riprogrammate su proposta dell'Ente Beneficiario per l'attuazione degli interventi individuati dalla medesima Tabella 1 non oggetto di finanziamento ovvero per la rimodulazione della percentuale di finanziamento assegnato agli interventi già avviati, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all'erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto e delle spese ammissibili.

TABELLA 1 – “Interventi finanziabili”

<i>CODICE Intervento</i>	<i>CUP</i>	<i>Titolo dell'intervento</i>	<i>Quadro economico totale (€)</i>	<i>Importo contributo regionale assegnato (€)</i>	<i>Quota contributo regionale annualità 2022 (€)</i>	<i>Quota contributo regionale annualità 2023 (€)</i>	<i>Quota contributo regionale annualità 2024 (€)</i>	<i>Data conclusione progetto esecutivo</i>	<i>Data inizio Lavori</i>	<i>Data fine lavori</i>
796	C34H17000760005	Adeguamento impianti di depurazione Loc. Starleggia e Loc. Splughetta in Comune di Campodolcino	255.500	173.224,41	57.741,47	86.612,21	28.870,74	31/05/2022	01/11/2022	31/12/2023
200060	C12E19000110007	Dismissione scarichi alta Valmalenco (Loc. Chiareggio, San Giuseppe) e collettamento fino a Chiesa in Valmalenco	2.200.000	1.491.560,44	497.186,81	745.780,22	248.593,41	31/12/2022	01/06/2023	31/12/2024
200125	C12E20000380007	Dismissione scarichi Loc. Arzo, Loc. Valle-Campo Erbolo e dismissione impianto di Albaredo per San Marco e collettamento fino a Morbegno	1.085.000	735.610,49	245.203,50	367.805,25	122.601,75	31/12/2022	01/06/2023	31/12/2024
200103	C92E19000100007	Dismissione scarichi Loc. Franscia e collettamento fino a Lanzada	1.190.000	806.798,60	268.932,87	403.399,30	134.466,43	31/01/2023	01/07/2023	31/12/2024
200162	C42E20000330007	Dismissione scarico Loc. Triasso e impianto Loc. Sassella in Comune di Sondrio e collettamento fino a Castione Andevenno	340.000	230.513,89	76.837,96	115.256,95	38.418,98	31/03/2023	01/09/2023	31/10/2024
200163	C78B20000270007	Conversione trattamenti ossidativi biologici da ossigeno ad aria del depuratore di Sondrio	540.000	366.110,29	122.036,76	183.055,15	61.018,38	31/03/2023	01/09/2023	31/12/2024
801	C15E16000000005	Dismissione scarico Loc. Primolo e collettamento fino a Chiesa in Valmalenco	187.000	-	-	-	-	-	01/04/2024	31/12/2024
200093	C42E20000340005	Dismissione scarico Loc. Nasoncio e collettamento fino a Gerola Alta	267.400	-	-	-	-	31/01/2024	01/07/2024	31/10/2025

ART. 5 REFERENTE OPERATIVO

L'Azienda Speciale, nella persona del Direttore pro tempore competente, svolge il ruolo di *Soggetto Responsabile* e riceve dal Gestore la documentazione e le comunicazioni prescritte nella presente Convenzione, inoltre:

- effettua il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di cui all'art. 6, punto 4 della presente Convenzione;
- effettua le verifiche ed i controlli, di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione;
- emette i provvedimenti di competenza relativi alla erogazione del finanziamento assegnato.

L'Azienda Speciale rimane a disposizione del Gestore in fase di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, fornendo i chiarimenti richiesti o necessari.

ART. 6 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

L'Azienda Speciale si impegna ad assegnare al Gestore il finanziamento concesso da Regione Lombardia per dare corso alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all'importo massimo complessivo di **euro 3.803.818,12**.

Il Gestore si impegna a:

- 1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma riportato in Tabella 1, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici.
- 2 Segnalare all'Azienda Speciale i problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per risolverli.
- 3 Inviare all'Azienda Speciale le richieste di erogazione del contributo assegnato a seguito del raggiungimento delle soglie di cui all'art. 8 della presente Convenzione.
- 4 Trasmettere all'Azienda Speciale almeno con cadenza semestrale (giugno e dicembre) i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi secondo le modalità indicate dall'Azienda Speciale. In particolare le informazioni richieste saranno relative ai seguenti punti:
 - a) cronoprogramma procedurale aggiornato relativo a:
 - livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);
 - avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dovrà essere trasmesso il quadro economico aggiornato con l'indicazione del ribasso d'asta conseguito;
 - avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale.

Qualora lo scostamento temporale rispetto al cronoprogramma inizialmente comunicato sia superiore a 120 giorni, il Gestore dovrà darne congrua motivazione.

- b) avanzamento della spesa di ciascun progetto con l'indicazione dei relativi estremi di pagamento.

Qualora, per il rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 11, fosse necessario dimostrare il raggiungimento delle soglie di spesa di cui all'art. 8 della presente convenzione anche al di fuori delle scadenze di monitoraggio sopra indicate, l'Azienda speciale si riserva la facoltà di richiedere delle rendicontazioni intermedie.

- 5 Attenersi alle disposizioni della d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 in merito all'apposizione del marchio e del modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 e nell'Allegato 5 della deliberazione;
- 6 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r. 1751 del 17 giugno 2019 "*Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30*" (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019);
- 7 Applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI:

Azienda Speciale e Gestore si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), il Gestore dovrà indicare le motivazioni che hanno condotto all'adozione della variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresì il quadro economico aggiornato a seguito della variante stessa.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Premesso che Regione Lombardia erogherà il finanziamento all'Azienda Speciale secondo le condizionalità previste con d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022, l'Azienda Speciale pagherà al Gestore le somme ricevute da Regione Lombardia a seguito della stipula della presente convenzione e secondo le seguenti modalità:

da RL a UdA			da UdA a Gestore		
tranche	importo	quando	% tranche	importo	quando
I - 2022	1.267.939,37 €	firma convenzione	50%	633.969,69 €	30 gg dal trasferimento da parte di RL
			25%	316.984,84 €	a inizio lavori di interventi per almeno il 4% dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)
			25%	316.984,84 €	ad approvazione del progetto definitivo di interventi per almeno il 50% dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)

da RL a UdA			da UdA a Gestore		
tranche	importo	quando	% tranche	importo	quando
II - 2023	1.901.909,06 €	spese Secam SpA per almeno 633.969,69 in 12 mesi	50%	950.954,53 €	30 gg dal trasferimento da parte di RL
			25%	475.477,27 €	a inizio lavori di interventi per almeno il 90% dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)
			25%	475.477,27 €	ad approvazione del progetto esecutivo interventi per almeno il 50% dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)

da RL a UdA			da UdA a Gestore		
tranche	importo	quando	% tranche	importo	quando
III - 2024	633.969,69 €	spese Secam SpA per almeno 1.521.527,25 in 24 mesi	50%	316.984,84 €	30 gg dal trasferimento da parte di RL
			25%	158.492,42 €	a spese rendicontate per almeno il 75% del contributo regionale previsto per gli anni 2022-2023 (euro 2.377.386,33)
			25%	158.492,42 €	a fine lavori di interventi per almeno il 9% dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)

Le erogazioni del contributo al Gestore avverranno a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione recante le informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento delle soglie indicate nelle tabelle precedenti.

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le voci di costo previste dal Quadro Economico del progetto validato dal RUP, posto a base di gara di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, o dal Quadro Economico aggiornato a seguito di variante di cui al precedente art. 7, e sostenute dalla data del 21 agosto 2020 in attuazione della d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilità di recupero.

ART. 10 CONTROLLI

Il Gestore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Azienda Speciale, Regione o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti da Azienda Speciale, Regione o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Azienda Speciale, Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione.

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall'Azienda Speciale, anche avvalendosi di altro soggetto individuato a norma di legge.

Regione potrà effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Azienda Speciale e il Gestore devono offrire la massima collaborazione.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienza, ritardo ingiustificato o inadempimento, il Presidente della Giunta Regionale nominerà, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. n.1 del 5 gennaio 2000, un ispettore dotato di "*particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa*" con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 11 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Gestore si impegna a rispettare la seguente tempistica delle attività:

- raggiungimento di pagamenti per una soglia pari al 50% del contributo finanziario stanziato da Regione Lombardia per l'anno 2022 (ossia per euro 633.969,69), **entro 12 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- raggiungimento di pagamenti per una soglia pari al 40% dell'intero contributo finanziario concesso (ossia per euro 1.521.527,25) **entro 24 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Gestore del servizio idrico integrato pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione degli stessi, imponendo tempi ben definiti che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento complessivo degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi e segnalerà all'Azienda Speciale, motivandolo, ogni scostamento dai cronoprogrammi precedentemente trasmessi ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 12 VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy) e nel D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Azienda Speciale e Gestore si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione

Nell'ipotesi insorgesse una controversia fra Azienda Speciale e Gestore, la parte che per prima presentasse richiesta scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 14, assegnerà all'altra parte un termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse necessario svolgere particolari e/o più approfonditi accertamenti, potrà inviare all'altra parte motivata comunicazione dell'intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al precedente capoverso del presente art. 14, per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso venisse raggiunta un'intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco atto.

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la medesima, così come ogni eventuale controversia, è affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Sondrio.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

AZIENDA SPECIALE Simone Spandrio

S.EC.AM. S.P.A. Nicola Perregrini